

**Legge**  
**sulle imprese artigiane (LIA)**  
(del 24 marzo 2015)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari;
- visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione;

**decreta:**

Capitolo primo  
**Disposizioni generali**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigiane che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza.

**Definizione**

**Art. 2** Sono considerate imprese artigiane assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigiani nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Capitolo secondo  
**Albo**

**Istituzione**

**Art. 3** A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigiani, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigiane.

**Iscrizione**

**Art. 4** <sup>1</sup>Le imprese artigiane hanno diritto a essere iscritte all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 6 e 7.

<sup>2</sup>Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

<sup>3</sup>Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.

**Effetti dell'iscrizione**

**Art. 5** <sup>1</sup>L'iscrizione all'albo abilita le imprese artigiane all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.

**Requisiti**

**a) professionali**

**Art. 6** <sup>1</sup>I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigiane sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.

## **b) personali**

**Art. 7** I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento;
- e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità.

## **Imprese estere**

**Art. 8** <sup>1</sup>Per l'iscrizione le imprese estere devono provare l'adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge.

<sup>2</sup>La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.

## Capitolo terzo

### **Obblighi**

#### **Obblighi delle imprese**

**Art. 9** Le imprese artigianali sono tenute in particolare a:

- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;
- c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
- f) non praticare concorrenza sleale.

#### **Obblighi di notifica del committente**

**Art. 10** <sup>1</sup>Nell'ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all'art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.

<sup>2</sup>La notifica deve avere luogo prima che l'impresa artigianale inizi i lavori.

#### **Obbligo del municipio**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il municipio è tenuto a collaborare nell'applicazione della legge.

<sup>2</sup>In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all'albo e segnala alla commissione di cui all'art. 13 le eventuali violazioni.

<sup>3</sup>In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

## Capitolo quarto

### **Disposizioni organizzative e procedurali**

#### **Consiglio di Stato**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).

<sup>2</sup>La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti:

- a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;
- b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;
- c) quattro rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.

#### **Commissione di vigilanza**

**Art. 13** <sup>1</sup>Alla commissione è delegata l'applicazione della presente legge e del relativo regolamento.

<sup>2</sup>L'Unione Associazioni dell'Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.

## **Iscrizioni e cancellazioni**

**Art. 14** <sup>1</sup>Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione, che decide.

<sup>2</sup>La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.

## **Contenuto dell'albo**

**Art. 15** L'albo è suddiviso in due parti:

- a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 6;
- b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 24.

## **Tenuta a giorno e pubblicità**

**Art. 16** L'albo è conservato dalla commissione, che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
- c) alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese iscritte;
- d) a rilasciare i relativi estratti.

## **Modifiche**

**Art. 17** <sup>1</sup>Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.

<sup>2</sup>Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.

## **Cancellazioni per perdita dei requisiti**

**Art. 18** Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.

## **Tasse**

**Art. 19** <sup>1</sup>Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno.

<sup>2</sup>Gli incassi sono attribuiti all'Unione Associazioni dell'Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato.

## **Capitolo quinto Procedimento disciplinare**

### **Misure**

**Art. 20** <sup>1</sup>La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-;
- c) la sospensione o la radiazione dall'albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b).

<sup>2</sup>La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

<sup>3</sup>Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

<sup>4</sup>L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

### **Procedura**

**Art. 21** <sup>1</sup>Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

<sup>2</sup>L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

<sup>3</sup>Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

## **Capitolo sesto Disposizioni penali**

## **Esercizio abusivo della professione**

**Art. 22** <sup>1</sup>Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all'albo è punibile con una multa sino a fr. 50'000.–.

<sup>2</sup>Se l'autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20'000.–.

<sup>3</sup>Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

## Capitolo settimo **Disposizioni varie e finali**

### **Rimedi di diritto**

**Art. 23** Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### **Norme transitorie**

**Art. 24** <sup>1</sup>Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.

<sup>2</sup>Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.

<sup>3</sup>In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall'art. 14 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

### **Entrata in vigore**

**Art. 25** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.<sup>1</sup>

---

Publicata nel BU 2016, 7.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 1° febbraio 2016 - BU 2016, 7.